

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2180

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE PALMA, GATTA, LOVECCHIO, NEVI, RUBANO, SALA

Disposizioni concernenti la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione

Presentata il 20 dicembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo lo slittamento al 20 settembre 2024 della data per il versamento della quinta rata della « rottamazione-*quater* » — ossia la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 — originariamente fissata al 5 agosto, si è avviato un dibattito sulla possibilità di estendere questa tipologia di definizione agevolata anche ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. In sede di approvazione della legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) si è ipotizzato un ulteriore intervento volto a consentire ai contribuenti che non hanno effettuato i versamenti entro il termine previsto di poter godere dei benefici della misura agevola-

tiva, evitando di dover versare tutti i debiti fiscali senza alcuna dilazione e sconto.

Tale dibattito ha avuto origine perché la rottamazione-*quater* ha funzionato a rilento e quasi la metà dei 3,8 milioni di contribuenti interessati al versamento della rata di maggio 2024 ha disatteso l'appuntamento. Considerato che dalla sanatoria si stimava un incasso pari a circa 12 miliardi di euro, difficilmente sarà possibile raggiungere questo risultato.

Il dibattito sul punto si è concluso negativamente, anche a fronte dell'opportunità di evitare una sovrapposizione tra la nuova procedura di definizione agevolata dei carichi e le misure di riemersione dei redditi 2018-2022 delle partite IVA, previste nell'ambito del concordato preventivo biennale, che vedranno la luce presumibilmente nella primavera del 2025.

Le rottamazioni, dal 2016 in poi, avrebbero dovuto fruttare 64,5 miliardi di euro, ma di fatto lo Stato ha potuto incassare solo 25,6 miliardi di euro. La rottamazione proposta con la legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) dal Governo Meloni è quella che ha registrato il risultato migliore, a fronte di un tasso di mancate riscossioni pari al 45,4 per cento.

La presente proposta di legge riapre i termini della procedura, secondo le modalità previste dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° luglio 2022 al 30 dicembre 2024, per tener conto dei tempi di approvazione della presente proposta di legge.

La misura si applica anche ai contribuenti che abbiano perso il beneficio della rateizzazione, prevista dalla rottamazione-*quater*, e ai contribuenti che non abbiano proceduto alla definizione agevolata per i carichi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La presente proposta di legge si compone di un unico articolo, il quale dispone:

a) l'allungamento della rateizzazione, fino a 120 rate in proporzione alle somme da definire, in luogo delle 18 previste dalla rottamazione-*quater*, con l'obiettivo di consentire anche ai soggetti in maggiore difficoltà di poter sanare il proprio debito con

l'Amministrazione finanziaria. La prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, avranno scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2025. Le rate successive alla prima saranno gravate da un interesse del 2 per cento annuo e quelle successive alla seconda saranno mensili;

b) la possibilità per i contribuenti di chiedere la compensazione dei carichi, non prevista originariamente dalla rottamazione-*quater*, ma prevista invece dalla rottamazione-*bis*, di cui al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Si rinvia inoltre ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina concernente le modalità di rateizzazione e compensazione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e della legislazione vigente;

c) la riapertura dei termini per la rottamazione dei carichi degli enti previdenziali e degli enti locali per il medesimo periodo (luglio 2022-dicembre 2023). Per gli enti locali, le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, con le modalità ivi previste, ai carichi affidati dal 1° luglio 2022 al 30 dicembre 2024.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° luglio 2022 al 30 dicembre 2024, secondo le modalità ivi previste, fatto salvo quanto disposto dai commi da 2 a 5 del presente articolo. La misura si applica anche ai contribuenti che siano decaduti dal beneficio della rateizzazione prevista dall'articolo 1, comma 232, della citata legge n. 197 del 2022, o che non abbiano proceduto alla definizione di cui all'articolo 1, comma 231, della medesima legge per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, ovvero nel numero massimo di centoventi rate in proporzione alle somme da definire, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le restanti, di pari ammontare, a decorrere dal 31 dicembre 2025, nell'ultimo giorno di ciascun mese fino alla estinzione del debito. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2025, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La revoca delle dilazioni per i debiti oggetto di estinzione può essere disposta a partire dal 31 luglio 2025.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2025, apposita dichiarazione, secondo le modalità previ-

ste dall'articolo 1, commi 235 e 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Entro la medesima data il debitore può integrare, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 235, della citata legge n. 197 del 2022, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. L'agente della riscossione effettua gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 241, della citata legge n. 197 del 2022, entro il 30 giugno 2025.

4. Le somme dovute ai sensi del comma 2 possono essere estinte, oltre che con le modalità previste dal comma 242 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previa approvazione delle delibere previste ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti *internet* istituzionali entro il 31 gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, con le modalità ivi previste, ai carichi affidati dal 1° luglio 2022 al 30 dicembre 2024. I provvedimenti adottati dagli enti locali sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2025 e, se del caso, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2025.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rateizzazione degli importi oggetto di definizione di cui al comma 2,

nonché, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti, le modalità per la loro compensazione, ai sensi del comma 4, con crediti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0121960